

- (6) In genere le deroghe sono autorizzate per un periodo limitato in modo che si possa valutare se le misure speciali siano idonee ed efficaci. Le deroghe concedono agli Stati membri il tempo di introdurre altre misure convenzionali per affrontare il problema in questione fino alla scadenza delle misure speciali, rendendo in tal modo ridondante una proroga della stessa. Solo in casi eccezionali si concede una deroga che consenta il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori in cui si verifica una frode ed è ritenuta una soluzione estrema. La Lettonia dovrebbe pertanto adottare altre misure convenzionali per combattere e prevenire frodi all'IVA con riguardo alle cessioni di legname entro la scadenza della misura speciale e, di conseguenza, non vi dovrebbe essere un'ulteriore esigenza di derogare all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda tali cessioni.
- (7) La misura speciale non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2009/1008/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2009/1008/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2021.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Articolo 3

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2018

Per il Consiglio
Il presidente
G. BLÜMEL

19CE0470

